

Quesiti Ricorrenti su Fondo Progettazione (art. 41-bis D.L. n. 50 del 2017 e art. 1 commi da 51 a 58 della L. n. 160 del 2019) (FAQ)

1. Quali spese possono essere finanziate attraverso il contributo per spese di progettazione?

Il contributo è assegnato agli enti locali al fine di favorire gli investimenti, per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Il contributo è destinato esclusivamente alle "nuove progettazioni" intendendo per esse quelle non ancora attivate alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande di finanziamento e può essere utilizzato solo per le finalità oggetto dell'originaria richiesta di contributo e per spese strettamente connesse ed afferenti alla progettazione accordata.

Naturalmente non devono risultare CIG per spese di progettazione associati al CUP recanti data anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande di finanziamento.

2. Come viene verificata la posizione di un ente assegnatario del contributo?

A partire dall'annualità 2024, la verifica alle prescrizioni del decreto di assegnazione del contributo sull'adempimento nei termini prestabiliti avviene attraverso il controllo sulla data di stipula del contratto di affidamento del livello di progettazione (FTE o esecutiva) accordata con decreto. Ai fini del monitoraggio è necessario compilare il campo data stipula contratto nella scheda SC1 "Sottoscrizione del contratto", nella fase di esecuzione del contratto: ciò alimenta la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita da Anac, e il dato sarà disponibile entro le 48/72 ore nel sistema di monitoraggio BDAP-MOP.

3. Quando sorge l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'art. 1 comma 56 della legge 160/2019?

In conformità a quanto previsto dal decreto di assegnazione del contributo e alle vigenti disposizioni, l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo,

sorge, per inciso, a seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico della progettazione oggetto di contributo.

4. Come verificare lo stato della pratica inerente al contributo?

Ai fini del monitoraggio dei Contributi per la progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, di cui all'articolo 1, commi da 51 a 58, Legge 27 dicembre 2019, n.160, sul sito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), nell'area riservata agli operatori delle Amministrazioni pubbliche è disponibile il report seguente:

(2.1.1)_Contributi_alla_progettazione_art.1_comma_51_L._160-2019_annualità_2025, accessibile tramite il seguente percorso "Controllo e Consolidamento dei Conti Pubblici/ 2.1.1 Analisi Consolidamento Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche o da BDAP/Applicazioni/MOP monitoraggio opere pubbliche in Report/Situazioni Opere di competenza.

5. È previsto un termine per la conclusione delle attività di progettazione?

Al riguardo, non vi sono termini espressamente previsti dalla legge per l'espletamento della progettazione e per l'impiego del contributo ricevuto. È doveroso, tuttavia, sottolineare l'importanza del completamento delle operazioni di cui sopra in tempi ragionevoli. Si rammenta, inoltre, che a partire dal 2024, per poter presentare istanza è indispensabile aver completato la progettazione finanziata nel biennio precedente e aver valorizzato, tramite l'apposito sistema di monitoraggio, la data di conclusione, pena l'impossibilità di presentare nuova istanza.

6. È possibile utilizzare eventuali somme residuali?

Si precisa che le economie non possono essere utilizzate e saranno oggetto di recupero secondo le modalità individuate al punto 10 delle presenti FAQ. Tuttavia, dalle stesse differiscono le somme residuali ed ancora disponibili non impegnate ma finanziate (ad esempio quelle derivanti da ribassi d'asta) che possono essere utilizzate per la medesima finalità (spese strettamente connesse, afferenti e/o inerenti alla progettazione finanziata, come ad es. indagini geologiche, verifiche tecniche, etc.) e in correlazione con il CUP indicato nella richiesta di contributo.

In assenza di esplicite disposizioni normative, il contributo può essere utilizzato solo ed esclusivamente per le finalità oggetto della originaria richiesta di contributo. Si

segnala, inoltre, che non è previsto un termine per la chiusura del CIG e che sia essenziale non procedere a modificare il predetto CIG in modo da non alterare la situazione presente sulla piattaforma di monitoraggio BDAP.

7. Posso apportare modifiche al CUP oggetto di finanziamento?

Come indicato nel dispositivo del decreto interministeriale di assegnazione del contributo, non è consentito apportare variazioni agli elementi inseriti nelle richieste di finanziamento, in quanto gli stessi hanno concorso alla determinazione della graduatoria di attribuzione del contributo secondo l'ordine di priorità individuato all'art. 1 comma 56 della legge 160/2019 e non sono più modificabili, pena la perdita del contributo.

8. Quali sono le modalità e i termini per la rendicontazione?

La rendicontazione del contributo progettazione viene fatta all'interno della piattaforma TBEL esclusivamente tramite modalità telematica. Con l'occasione si segnala che il rendiconto è un adempimento contabile a cadenza annuale ove, a fronte di un contributo ricevuto, sono riportate le spese liquidate al 31 dicembre dell'anno precedente. Di conseguenza, si fanno tanti rendiconti annuali fino alla rendicontazione dell'intero contributo ricevuto.

Si sottolinea che il rendiconto è riferito solo all'aspetto economico-finanziario (spese liquidate) e non all'aspetto tecnico (avvenuta realizzazione della progettazione): quest'ultimo rileva solo come elemento propedeutico alla spesa.

Non è possibile riaprire un rendiconto già prodotto negli anni precedenti.

Ai sensi dell'art. 158 del T.U.O.E.L. la mancata rendicontazione comporta la perdita del contributo.

9. Quando la progettazione può ritenersi ultimata ai fini della rendicontazione?

Ai fini della rendicontazione, la progettazione (utilizzo del contributo assegnato) può ritenersi ultimata solo quando sono state liquidate tutte le spese inerenti.

10. Quali sono le modalità di recupero del contributo ricevuto?

Sia nel caso di revoca per inadempienza alle prescrizioni del decreto di assegnazione, sia nel caso di recupero di eventuali somme residuali risultanti ad esito della progettazione accordata, il Ministero dell'interno provvederà al recupero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Infatti a decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a

qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

11. A chi rivolgersi per assistenza relativa al sistema di monitoraggio?

Per richieste e chiarimenti relativi alle informazioni presenti nei sistemi di monitoraggio e per eventuali difficoltà operative è possibile rivolgersi all'assistenza BDAP e ANAC consultando i seguenti indirizzi:

<https://openbdap.rgs.mef.gov.it/it/Assistenza>

<https://www.anticorruzione.it/contattaci>